



Ord. n. 204/2014

Oggetto: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 202 DEL 2 LUGLIO 2014. “**Ordinanza contingibile ed urgente per la prevenzione ed il controllo delle malattie da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara comune (genere Culex). Caso umano accertato di Chikungunya/Dengue, residente in Castelfranco Emilia. Interventi di disinfestazione delle vie Alcide De Gasperi, Enrico De Nicola, Palmiro Togliatti, Giuseppe Saragat e Sandro Pertini.**”

IL SINDACO

Richiamate:

- la nota dell’Azienda U.S.L. Dipartimento di Sanità Pubblica di Modena in data 02/07/2014 pervenuta a mezzo telefax alle ore 19:28, con la quale si informava di un sospetto caso di Chikungunya/Dengue sul territorio del Comune di Castelfranco Emilia e si indicava l’opportunità di attivare un intervento di disinfestazione cautelativo, in attesa dell’esito degli accertamenti di laboratorio, nella zona circostante i 100 metri dal luogo in cui si era manifestato il caso sospetto;
- l’ordinanza sindacale n. 202 del 2 luglio 2014 “Ordinanza contingibile ed urgente per la prevenzione ed il controllo delle malattie da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara comune (genere Culex). Caso umano accertato di Chikungunya/Dengue, residente in Castelfranco Emilia. Interventi di disinfestazione delle vie Alcide De Gasperi, Enrico De Nicola, Palmiro Togliatti, Giuseppe Saragat e Sandro Pertini.”

Vista la nota dell’Azienda USL Dipartimento di Sanità Pubblica di Modena del 3 luglio 2014, ns prot. n. 22463 con la quale si comunica l’esito negativo dell’accertamento di laboratorio che esclude la presenza di malattia Chikungunya/Dengue e si rettifica e si annulla l’indicazione fornita dalla nota sopracitata sull’opportunità di attivare un intervento di disinfestazione;

Ritenuto di dover procedere alla revoca della sopracitata ordinanza sindacale n. 202 del 2 luglio 2014 in quanto è cessato lo stato di allerta di malattia infettiva poiché, come confermato da esami di laboratorio, non si tratta di caso di Chikungunya/Dengue;

Vista la legge 23.12.1978, n. 833;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto l’art. 5 “competenze del sindaco” della legge regionale 4.5.1982, n.19 “Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica”;

Visto l’art. 344 del t.u. leggi sanitarie – r.d. 27.7.1934, n.1265 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera di giunta della Regione Emilia Romagna n. 280/2008 "Approvazione del Piano regionale dell'Emilia-Romagna per la lotta alla zanzara tigre e la prevenzione della Chikungunya e della Dengue";

Considerata la necessità di provvedere alla più adeguata diffusione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presente sul territorio comunale

ORDINA

la revoca dell'ordinanza n. 202 del 2 luglio 2014 "Ordinanza contingibile ed urgente per la prevenzione ed il controllo delle malattie da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara comune (genere Culex). Caso umano accertato di Chikungunya/Dengue, residente in Castelfranco Emilia. Interventi di disinfestazione delle vie Alcide De Gasperi, Enrico De Nicola, Palmiro Togliatti, Giuseppe Saragat e Sandro Pertini."

DISPONE

Che la presente sia pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Castelfranco Emilia ed affissa all'Albo Pretorio del Comune.

DISPONE ALTRESI'

nell'impossibilità di procedere alla notificazione della presente a tutti i soggetti privati interessati, stante l'elevato numero di destinatari, di trasmettere la presente ordinanza ai soggetti privati interessati dandone la massima pubblicità attraverso tutte le forme possibili conosciute (a titolo esemplificativo: affissione dell'ordinanza alle abitazioni all'interno delle aree sopra individuate, cartelli informativi, pubblici proclami, consegna a mani di copia dell'ordinanza, ecc.);

di trasmettere inoltre la presente ordinanza all'Azienda USL di Modena;

RENDE NOTO

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 Legge 241/90 è la Dott.ssa Zini Elena .

Che avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Dalla Residenza Municipale li 3 luglio 2014

Il Sindaco
Avvocato Stefano Reggianini

